

Provincia di Asti

Accordo di programma per la costruzione di un muretto di sostegno con arretramento dell'opera d'arte costruenda e dismissione volontaria delle aree private, lungo la S.P. 42 Canelli-Loazzolo (Appr. con Decreto del Presidente nr. 54896 del 14/06/2010).

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo sostitutivo del provvedimento

Articolo 2 – Oggetto dell'accordo

1. L'obiettivo del presente Accordo di Programma consiste nella collaborazione tra Provincia di Asti, il Comune di Loazzolo ed il Signor Satragno Giovanni per interventi lungo la S.P. 42 "Canelli – Loazzolo" atti al miglioramento della sicurezza della Viabilità.

2. L'accordo prevede la dismissione volontaria da parte del soggetto privato della particella nr. 82 del foglio 12 del Comune di Loazzolo e di una porzione della particella 195 del foglio 12 del comune di Loazzolo (proprietà Sig. Satragno Giovanni) al fine di arretrare la costruzione di un muro a sostegno della scarpata stradale a valle.

Articolo 3 – Adempimenti a carico della Provincia

1. Con il presente accordo la Provincia di Asti, in qualità di gestore della infrastruttura viaria lungo la quale si prevede di realizzare la ricostruzione del muro di sostegno lungo la S.P. 42 Canelli - Loazzolo, si impegna, con oneri tecnici, finanziari ed economici a proprio carico, per i seguenti adempimenti:

- a) acquisizione a titolo gratuito dal Comune di Loazzolo delle aree oggetto dell'ampliamento;
- b) contatti e predisposizione pratica con Telecom per lo spostamento temporaneo e definitivo della linea esistente;
- c) lavori di scavo con formazione di piano di appoggio dato di fondazione per il manufatto con trasporto in deposito del materiale di risulta che servirà successivamente per il riempimento a tergo;
- d) fornitura di calcestruzzo in quantità e dosaggi stabiliti dai calcoli del c.a. per la formazione della fondazione con finitura, al piano stradale, con cunetta tipo francese;
- e) risanamento della banchina esistente mediante scavo di fondazione per formazione di cassonetto mediante naturale di fiume e finitura con misto granulare stabilizzato;
- f) bitumatura della superficie tra asfalto esistente e costruendo cunetta;
- g) sistemazione del tessuto drenante con sistemazione dei ciottoli in modo da creare un'area drenante dietro il muro;
- h) sistemazione e riempimento dietro il manufatto con terreno proveniente da scavi;
- i) predisposizione di segnaletica per individuazione del cantiere con eventuale deviazione del traffico pesante;

Articolo 4 – Adempimenti a carico del Comune

1. Con il presente accordo il Comune di Loazzolo si impegna a:

- a) acquisizione, predisposizione, stesura, approvazione ed inoltro all'Agenzia del Territorio del frazionamento dell'area dismessa della particella 195 del foglio 12 del comune di Loazzolo;
- b) acquisizione della particella nr. 82 del foglio 12 del Comune di Loazzolo e successiva inoltro della pratica di volturazione all'agenzia del Territorio
- c) trasferimento a titolo gratuito alla Provincia di Asti delle aree indicate ai punti a) e b)

Articolo 5 - Impegni a carico del soggetto privato

1. Con il presente accordo il Sig. Satragno Giovanni, in qualità di proprietario delle particelle individuata negli articoli precedenti, si impegna, con oneri tecnici, finanziari ed economici a proprio carico, a compiere i seguenti adempimenti:

- a) dismissione volontaria e gratuita a favore del Comune di Loazzolo delle aree indicate negli articoli precedenti oggetto del presente accordo;
- b) individuazione e definizione, in loco con la presenza di un responsabile del Comune e della Provincia, del nuovo confine stradale come da elaborati grafici allegata al presente accordo;
- c) il presente accordo di programma con allegati gli elaborati grafici autorizzano in surroga al nullavolta il Sig. Satragno Giovanni ad inoltrare istanza urbanistica al Comune di Loazzolo;
- d) progetto esecutivo delle strutture in c.a. comprese le relazioni di calcolo da inviarsi al comune di Loazzolo e per conoscenza alla Provincia;
- e) fornitura e posa in opera dei casseri per il dado di fondazione se necessari
- f) fornitura e posa di armatura in acciaio per il dado di fondazione, come da elaborati di cui al punto d), comprendente la sovrastante cunetta e l'eventuale cordolo su cui verrà posato l'eventuale rivestimento (lato strada) del muro di sostegno (punto P)
- g) stesura e sistemazione del calcestruzzo per la formazione del dado di fondazione comprensivo della finitura al piano stradale con cunetta tipo francese;
- h) fornitura e posa in opera di armatura in acciaio per la costruzione del corpo in elevazione;
- i) fornitura e posa in opera di cassetture per la formazione di cunetta tipo alla francese;
- l) fornitura e getto di calcestruzzo per la formazione del muro di sostegno in elevazione;
- m) fornitura e posa di tubi in pvc per la formazione dei barbacani
- n) fornitura e posa di tubi in pvc pesante nella zona a valle per lo scarico del drenaggio
- o) fornitura di ciottoli e del tessuto drenante per l'esecuzione del drenaggio a tergo del muro avente una sezione minima di cm 30 x 40 per tutta la lunghezza del muro;
- p) eventuale fornitura e posa di rivestimento in pietra di langa, comprensivo di fornitura in cls – armatura – casseri per la realizzazione del cappello di chiusura in sommità ed eventuale dado e/o cordolo per appoggio rivestimento.

Articolo 6 – Copertura finanziaria

1. Gli oneri finanziari connessi alla realizzazione dell'intervento, così specificati negli articoli precedenti, sono suddivisi tra la Provincia di Asti, il Comune di Loazzolo ed il Sig. Satragno Giovanni.
2. Con il presente accordo la Provincia di Asti si impegna a finanziare a proprio carico gli oneri economico finanziari previsti dall'art. 3.
3. Con il presente accordo il Comune di Loazzolo si impegna a finanziare a proprio carico gli oneri economico finanziari previsti dall'art. 4
4. Con il presente accordo il soggetto privato si impegna a finanziare a proprio carico gli oneri economico finanziari previsti dall'art. 5.

Articolo 7 – Modalità attuative

1. Le parti sottoscrittori del presente accordo, si adopereranno per produrre tutti gli atti e gli adempimenti formali e sostanziali necessari alla realizzazione dell'infrastruttura ed all'attuazione del presente accordo.
2. Entrambe le parti collaboreranno, in ottemperanza degli adempimenti previsti nel presente accordo, avendo come fine il raggiungimento dell'interesse pubblico, identificato nell'allargamento delle sede stradale, contemperato dall'interesse privato per l'esecuzione del muro a sostegno della proprietà privata.

Articolo 8 – Tempi di realizzazione

1. Le parti si impegnano a completare l'opera entro sei mesi dalla firma del presente accordo e comunque non oltre la fine del corrente anno.
2. Tale termine risulta perentorio per le opere di ottemperanza della parte privata firmataria del presente accordo.
3. Il termine indicato al comma precedente potrà essere prorogato un'unica volta, su richiesta dell'interessato previo parere favorevole dell'amministrazione, per un termine non superiore a 90 giorni per cause di forza maggiore o comunque non imputabile al soggetto privato.

Il collaudo dell'opera dovrà avvenire entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori.

Articolo 9 - Competenze ad opera ultimata

1. Ad avvenuta ultimazione e positivo collaudo dell'opera in progetto la Provincia di Asti, a seguito degli adempimenti amministrativi conseguenti la fine dei lavori, assumerà a proprio carico la viabilità di propria competenza, compresa la porzione di carreggiata costituente l'allargamento della sede stradale, che a seguito del presente accordo e degli adempimenti conseguenti costituirà a tutti gli effetti patrimonio demaniale dell'ente ai sensi dell'art. 822 del c.c.
2. Il soggetto privato prenderà a proprio carico il muro a sostegno del terreno posto a monte della sede stradale e dovrà garantirne il perfetto mantenimento a regola d'arte e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli eventuali interventi che si dovessero rendere necessari per cause di forza maggiore e comunque non imputabili all'ente Provincia di Asti.

Articolo 10 – Durata dell'accordo

1. Il presente Accordo di Programma si considererà attuato nel momento in cui la realizzazione dell'infrastruttura sarà completata.
2. Il presente Accordo ha una durata di anni due ma potrà essere prorogato, per motivate esigenze, ai sensi dell'art. 9 del presente accordo o con il consenso unanime dei soggetti firmatari, previo parere favorevole espresso con delibera della giunta dell'ente Provincia di Asti.

Articolo 11 - Controversie

1. Le eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione dei contenuti del presente Accordo sarà deferita ad un collegio arbitrale, ai sensi degli artt. 806 e ss del c.p.c.
2. In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; gli arbitri così nominati designano a loro volta un terzo arbitro, presidente.
3. In caso di disaccordo, la nomina del terzo arbitro è richiesta al Presidente del Tribunale di Asti.

Articolo 12 – Approvazione dell'accordo

1. Il testo del presente accordo è stato approvato dal Comune di Loazzolo con D.C.C. nr. 9/2010 e dalla Provincia di Asti con D.C.P. nr. 18 del 25/05/2010.
2. L'approvazione del presente accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera da realizzare *ex art. 34, comma 6°, D.Lgs. 267/2000*.
3. Tale dichiarazione cessa di avere efficacia se l'opera non ha avuto inizio entro due anni.

Articolo 13 – Allegati

1. Per specificare compiutamente, dal punto di vista tecnico, quanto esposto dal presente accordo, sebbene non materialmente allegati al medesimo, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso i seguenti elaborati grafici:
 - a. estratto di mappa - scala 1:2000
 - b. planimetria generale dell'intervento - scala 1:1000
 - c. nr. 4 sezioni trasversali situazione esistente/progetto – scala 1:100
 - d. documentazione fotografica del sito.